

CXL<sup>a</sup> TORNATA

VENERDÌ 1 APRILE 1927 - Anno V

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Comitato segreto (Riunione in) . . . . .	Pag. 7294
Congedi . . . . .	7294
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la sop- pressione della sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto liquidazioni » . . .	7315
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il ter- mine per la riduzione delle eccedenze di so- vrimeposte provinciali e comunali » . . . . .	7318
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate, ed integrate le disposi- zioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico » . . . . .	7319
« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'i- struzione elementare » . . . . .	7325
« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari » . . . . .	7329
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie » . . . . .	7330
« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la con- cessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925 alle aziende esercenti ferrovie con- cesse all'industria privata comprese nelle cir- coscrizioni dei provveditorati delle opere pub- bliche e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli » . . . . .	7330
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Mini-	

stero della guerra per l'esercizio finanziario  
dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » . . . . . 7294

## Oratori:

CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i> . . . . .	7296
GRANDI, <i>relatore</i> . . . . .	7302
LIBERTINI . . . . .	7295

« Conversione in legge del Regio decreto  
20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'e-  
sercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipu-  
late con le provincie in base al Regio decreto  
9 giugno 1925, n. 890 » . . . . . 7332

## Oratori:

NUVOLONI . . . . .	7333
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	7333
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	7301, 7302
Ringraziamenti . . . . .	7294
Uffici (Riunione degli) . . . . .	7294
Votazione a scrutinio segreto (Di disegni di legge) . . . . .	7334
(Per la nomina di un Commissario di istru- zione dell'Alta Corte di giustizia e di un Com- missario per le petizioni) . . . . .	7294

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo  
Ministro e Ministro degli Affari Esteri, della  
Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'In-  
terno e delle Corporazioni, e i Ministri della  
Istruzione Pubblica, dell'Economia Nazionale,  
ed i Sottosegretari di Stato per la Guerra e  
per la Marina.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del pro-  
cesso verbale dell'ultima seduta, che è appro-  
vato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Simonetta di giorni 11, Casati di giorni 10. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Comunico i telegrammi pervenuti dalle famiglie dei senatori Luzzatti e Placido in ringraziamento delle onoranze rese dal Senato ai compianti loro congiunti.

« Al Senato del Regno che volle così altamente onorare la memoria di Luigi Luzzatti esprimo, anche a nome della mia famiglia, la più elevata e sentita riconoscenza. — Amelia Luzzatti ».

« Orgogliosi altissima nobile parola V. E. evocatrice nostro grande estinto assemblea vitalizia infinita gratitudine ringraziamo Senato suo insigne Presidente e Governo. — Famiglia Placido ».

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte nella seduta di ieri:

Per la nomina di un membro della Commissione permanente di istruzione dell'Alta Corte di Giustizia:

Senatori votanti . . . . .	146
Maggioranza . . . . .	74
Il senatore Bellini . . . . . ebbe voti	100
» Pagliano . . . . . »	5
» Berio . . . . . »	3
Voti nulli o dispersi . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	31

Eletto il senatore Bellini.

Per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti . . . . . 147

Maggioranza . . . . . 74

Il senatore Pagliano . . . . . ebbe voti 103

» Bellini . . . . . » 4

Voti nulli o dispersi . . . . . 8

Schede bianche . . . . . 32

Eletto il senatore Pagliano.

**Riunione degli Uffici.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani e martedì avrà luogo la riunione degli Uffici.

Vari senatori hanno espresso il desiderio che la riunione degli Uffici, anziché alle ore 14.30, abbia luogo alle ore 15; quindi, se non si fanno obiezioni, rimane così stabilito.

**Convocazione del Senato in Comitato segreto.**

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una domanda di convocazione del Senato in Comitato segreto, firmata dai senatori: Cirmeni, Di Vico, Vigliani, De Vito, Chimienti, Scaduto, Martinez, Ridola, Tassoni, Pullè e Sechi.

A termini del Regolamento la convocazione è di diritto quando dieci senatori la domandino.

Avendo però il Senato già stabilito che domani si discuta il bilancio della Marina e lunedì il bilancio delle Colonie, la convocazione del Senato in Comitato segreto resta fissata per martedì alle ore 16, dopo la riunione degli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 817).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 817).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Mi limiterò a fare alcune brevi raccomandazioni e senza commenti, poiché in questa materia è meglio che i commenti li faccia il Governo.

Desidero, anzitutto, richiamare l'attenzione del Governo sui danni non lievi, di ordine tecnico ed anche disciplinare, ai quali dà luogo la insufficienza di forza ai corpi, specialmente nel periodo cosiddetto di magra, quando cioè una sola classe si trova sotto le armi.

Le esigenze del bilancio sono probabilmente la causa principale di questo deplorabile stato di cose; ma quando si considera che vi sono dei periodi, non brevi, durante i quali e a forza dei reggimenti si riduce a 300 e 400 uomini al più, bisogna convenire che è necessario correre, comunque, ai ripari. E l'inconveniente, che è grave già per la fanteria, diventa ancora più dannoso per le armi tecniche e per la cavalleria, che richiedono un maggior allenamento e quindi una maggiore efficienza dei reparti. Ciò essendo, credo sarebbe opportuno provvedere sollecitamente, destinando a questo servizio tutte le economie che si potranno realizzare su altri servizi più o meno urgenti, nell'intento di mantenere le unità, per quanto più è possibile, nella maggiore efficienza quasi permanentemente, senza di che non sarà possibile realizzare quella preparazione bellica, tanto necessaria alla truppa ed agli ufficiali, molti dei quali sono condannati, nelle condizioni attuali, ad un ozio forzato e dannoso. Debbo, d'altra parte, ricordare al Governo che una delle principali ragioni per le quali non fu approvato l'ordinamento presentato dal ministro Di Giorgio si fa appunto la previsione di un tale danno.

E passo ad altro argomento, cioè ai sottufficiali. Nell'altro ramo del Parlamento autorevoli deputati hanno interessato il Governo perchè sia una buona volta risolta questa questione tante volte affrontata e della quale

mai si è venuti a capo. Ricordo di aver fatto parte alla Camera, parecchi anni fa, della Commissione speciale per i progetti militari, e, tra le altre questioni che quella Commissione era chiamata a risolvere, c'era appunto anche questa dei sottufficiali, assillante allora, come adesso, mentre sempre più difficile ne diventa il reclutamento e più intenso e preoccupante l'esodo dalle file dell'esercito. E purtroppo, sempre per la deficienza dei mezzi finanziari, allora come adesso, non è stato possibile, almeno finora, venire ad una sistemazione definitiva di questi graduati, le cui importantissime mansioni sono ben note, anche ai profani degli ordinamenti militari.

L'esperienza insegna difatti che tutti gli eserciti bene ordinati hanno sempre potuto disporre di una massa di vecchi sottufficiali, che ha servito quasi a formare l'ossatura dei reparti. L'ufficiale ha ben altre e più elevate mansioni da compiere, ed ha, diciamo pure, delle altre soddisfazioni morali che servono a compensarlo dei sacrifici, ai quali va incontro nel compimento dei suoi doveri. Ma chi sta a contatto continuamente della truppa e dei singoli militi, nella caserma come in piazza d'armi e nelle rispettive esercitazioni, sia in pace che in tutte le operazioni di guerra, è il sottufficiale che deve poter conoscere a fondo l'animo del soldato, le sue tendenze e le sue attitudini e deve fare in modo che queste attitudini siano sviluppate, che l'istruzione conferisca al soldato il desiderato profitto. E deve pertanto, se compie coscienziosamente il proprio dovere, andare incontro a delle noie e spesso anche a dei sacrifici, ai quali non corrisponde altra soddisfazione se non il buon trattamento economico. Ella, onorevole Cavallero, rispondendo ai deputati Baistrocchi e Galeazzi alla Camera, disse che c'era già pronto un disegno di legge al riguardo, ma che circostanze sopravvenute non hanno permesso che questo fosse portato all'approvazione della Camera.

Non ho che da aggiungere una mia viva raccomandazione a quelle degli onorevoli colleghi della Camera, perchè il Governo, consapevole dell'importanza della cosa, possa presentarci delle soluzioni definitive quali desideriamo per il bene dell'esercito, che tutti amiamo e verso il quale abbiamo obblighi morali e materiali.

Un'ultima questione ed ho finito, quella degli ufficiali in congedo. Io ho avuto l'onore di avere spesso sul riguardo delle conversazioni particolari con l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, e so pertanto quanto la cosa gli stia a cuore. Con una recente legge si è creata l' *Unione degli ufficiali in congedo*, nella quale opportunamente si sono inquadrati questi benemeriti componenti dell'esercito; e, più saggiamente ancora, si è fatta contemporaneamente una larghissima epurazione nei loro ranghi. Per le impellenti necessità del momento, durante la guerra, non si era andato troppo pel sottile nella scelta degli ufficiali, (e ne furono nominati circa duecentocinquanta mila), e spesso si dovette passare sopra a delle mende non lievi, non più compatibili, in condizioni normali, col decoro dell'esercito ed il prestigio dell'uniforme. Oramai, però, on. Cavallero, bisogna che ai rimasti nei quadri, e sono più di 200 mila, si dia l'impressione che il Governo s'interessa della loro sorte e li tiene nella dovuta considerazione, dandone loro prove tangibili, moralmente, tecnicamente ed anche economicamente, per quanto è possibile. L'aver riprese le promozioni è certamente un ottimo provvedimento che ha sollevato il morale di questa benemerita classe: ma non basta. Su duecentomila ufficiali in congedo, ve ne saranno, sì e no, 5 mila che sono forniti di uniforme. Ed invece il prestigio della divisa è una delle prime cose a tenersi in considerazione, perchè, come insegna l'esperienza, chi non è fornito dell'uniforme finisce per perdere quel senso di responsabilità ed elevatezza che deve avere come ufficiale dell'esercito, e si considera quasi come estraneo alle file del medesimo.

A queste si potrebbero aggiungere altre e diverse considerazioni, ma quello poi che più importa è di mantenere in efficienza questi ufficiali; di richiamarli, di mostrar loro insomma che il loro compito non è finito colla guerra di ieri, perchè nessuno può prevedere quello che ci prepara l'avvenire, e la preparazione, specialmente dei quadri, non meno che del materiale non è mai soverchia. E questi sono i criteri adottati negli eserciti meglio e più perfettamente ordinati.

Alle conferenze così dette di presidio, volontariamente non ci va nessuno; prima di

tutto perchè non tutti hanno la possibilità di abbandonare saltuariamente le loro abituali occupazioni, ciò che rappresenta per molti anche un danno economico, ed in secondo luogo perchè è nel nostro temperamento l'ubbidienza comandata; bisogna pertanto stabilire dei corsi periodici di richiamo alle armi, colle dovute indennità, e le somme che si spendono all'uopo non sono perdute, ma tornano a vantaggio della compagine dell'esercito. E ciò si rende anche più necessario per le armi speciali, di fronte ai progressi continui della tecnica.

Si tratta insomma di un complesso di cose che lei, onorevole Cavallero, certamente bene intende e delle quali io ho parlato, perchè trovandomi spesso a contatto con i miei colleghi ufficiali in congedo, nè sento esprimere i desideri e manifestare le lagnanze, tra cui specialmente quella di esser tenuti in poca o punta considerazione.

Non ho altro da aggiungere. Mi auguro che l'onorevole sottosegretario di Stato potrà, con la sua autorevole voce, far sentire a coloro che attendono, che qualche cosa il Governo intende di fare, perchè è necessario che nulla manchi alla nostra preparazione ed è quindi indispensabile che anche i quadri in congedo siano veramente efficienti e possano rispondere degnamente alle aspettative del paese (*approvazioni, congratulazioni*).

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli senatori. Le succinte dichiarazioni che, secondo l'incarico ricevuto dal Capo del Governo e mio ministro, ho l'alto onore di far qui oggi sul bilancio della guerra, non sono che la integrazione di quelle più ampie che furono già svolte il 19 marzo ultimo scorso, dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Mi lusingo tuttavia che talune cose che io dirò possano riuscire di qualche interesse per questa Alta Assemblea.

M'è grato anzitutto assolvere il doveroso compito di ringraziare la Commissione di finanze, e per essa l'onorevole relatore, delle parole di approvazione con cui ha voluto concludere la sua relazione sul bilancio in esame. E ben più fervidamente lo ringrazio del pensiero di ammirazione e di plauso che ha voluto,

a nome di questa Assemblea, rivolgere all'esercito nostro; esse sono la espressione più alta e più autorevole di quel senso di calda simpatia che è il più ambito compenso ed il più valido incitamento per tutti coloro i quali, votati alla loro missione di dovere e di sacrificio, si preparano con accesa fede ed in fermezza di disciplina, per essere il sicuro strumento della grandezza dell'Italia di domani (*approvazioni*).

Toccherò rapidamente gli argomenti che l'on. Libertini ha svolto nella sua rapida disamina: forza bilanciata, sottufficiali e ufficiali in congedo.

Il Governo ha preso innanzi ai due rami del Parlamento, nell'epoca in cui si discusse la legge sull'ordinamento, l'impegno di mantenere la forza alle armi entro due limiti ben precisati: un minimo di 150 mila uomini, una forza bilanciata, cioè media, di 220 mila uomini. L'impegno è stato rispettato e dirò come.

È evidente che il punto fondamentale, nei riguardi del bilancio, è quello di non oltrepassare la cifra di forza bilanciata, che è la cifra di forza media alle armi durante l'intero anno, poichè da questa dipende il totale della spesa. Ora, nell'esercizio in corso si è avuto questo fatto: che durante il primo trimestre la classe 1905, alla quale non si era ancora potuto applicare il beneficio della ferma ridotta, era rimasta intera alle armi insieme colla classe 1906, dando luogo ad una cifra di forza massima eccessivamente elevata. Per portare la forza media, cioè la cifra di forza bilanciata, verso il limite di 220,000 si dovette pertanto adottare il ripiego di discendere colla forza minima lievemente al disotto dei 150,000 preventivati. La differenza, ripeto, fu lieve. Nell'esercizio futuro, funzionando a pieno il principio della ferma ridotta, l'inconveniente sarà eliminato.

Ma gli inconvenienti ai quali l'on. Libertini ha accennato, sono derivati da altre cause ed essenzialmente dall'essersi fatte nell'aprile 1926 delle assegnazioni di reclute fruenti della ferma abbreviata a reparti di armi a cavallo, delle quali appunto l'onorevole senatore Libertini si è più specialmente interessato. Orbene, nell'assegnazione delle reclute che verranno alle armi il 23 aprile si è provveduto ad escludere dalla assegnazione alla cavalleria le re-

clute astrette alla ferma di 6 mesi si è ridotta al minimo possibile l'assegnazione di queste reclute alla artiglieria.

Ma intanto già nell'anno corrente il Ministero della guerra, conscio della situazione della forza, si era preoccupato di assicurare, pur colla forza presente, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali dell'istruzione. L'espedito adottato si può dire riuscito perfettamente; ed è stato di riunire in ogni reggimento di fanteria a due battaglioni tutta la forza in un battaglione solo, il quale ha potuto svolgere regolarmente tutte le sue istruzioni, specie per quanto concerne la preparazione dei quadri, che è lo scopo fondamentale dell'istruzione invernale. Nei reggimenti a tre battaglioni, la forza venne raggruppata in due battaglioni. L'espedito, ripeto, ha funzionato ottimamente, tanto che è molto probabile che, continuerà ad essere applicato anche negli anni avvenire.

Il problema dei sottufficiali ha tutta la nostra attenzione. È problema assai complesso. Io credo che poche delle persone che si occupano di questo argomento, abbiano chiara la visione dell'essenza del problema stesso e dell'obiettivo a cui si deve mirare.

Il nostro programma non è quello di avere alle armi un numero di sottufficiali maggiore di quello attuale. A ciò si opporrebbero insuperabili esigenze di bilancio. Noi tendiamo invece ad ottenere che dei sottufficiali il maggior numero presti servizio ai reparti ed il minor numero possibile appartenga a quella categoria di impiegati a carattere sedentario che oggi costituisce se non la maggioranza, certo una troppo grande minoranza nell'organico dei sottufficiali.

Per i sottufficiali abbiamo presi tuttavia nell'anno testè decorso ed in quello corrente parecchi provvedimenti di grande importanza sostanziale. Il principale fra essi fu quello dell'ordine dato a tutti i comandi di reggimento di migliorare con tutti i mezzi possibili la condizione di trattamento di questi nostri benemeriti collaboratori, specie mense, alloggi, sale di convegno; a tutti i sottufficiali furono poi, per espressa volontà del ministro, estesi integralmente i provvedimenti d'ordine economico che dal 1925 ad oggi il Governo ha presi a favore degli ufficiali; e ciò ha importato, pei

soli sottufficiali, un onere di parecchi milioni pel bilancio. Si sono assorbite in tal modo tutte le disponibilità e ad ulteriori provvedimenti non è stato possibile di pensare.

Ma il Governo confida di superare al più presto anche questa difficoltà e di risolvere in modo più organico il problema dei sottufficiali, il quale è, ripeto, non quello di creare per essi una migliore o diversa carriera, ma di ottenere, attraverso forme che sono in corso di studio, che il maggior numero di questi sottufficiali presti servizio nei reparti combattenti, cioè come istruttori, anzichè come impiegati a carattere sedentario.

E vengo a parlare degli ufficiali in congedo.

Per questi ufficiali il Ministero della guerra, seguendo le direttive impartite dal Capo del Governo, ha fatto tutto quello che era in suo potere di fare. Occorre aver presente che questo problema, riflette una massa di 200 mila ufficiali in congedo, non è problema che si possa risolvere nè presto nè semplicemente. Ogni pur minimo provvedimento che riguardi questa massa di ufficiali ha, se portato nel campo economico, delle ripercussioni formidabili. Della necessità di mantenere questi ufficiali in contatto spirituale e tecnico-professionale con la vecchia famiglia, alla quale hanno appartenuto per tanti anni, siamo tutti profondamente compresi; ma non vi si può soddisfare se non con provvedimenti gradualmente. Noi abbiamo fatto, due anni or sono, nel 1925, un primo richiamo sperimentale di 200 ufficiali; nel 1926 il richiamo fu esteso a 2 mila. Devo dire che poco più di mille hanno risposto alla chiamata. Perché non si sono potuti avere più di mille ufficiali? Forse per un non sufficiente interessamento da parte di questa categoria di ufficiali; in parte per difficoltà frapposte da pubbliche e private amministrazioni a rilasciare i necessari congedi. Problema questo al quale è stato interessato personalmente il Capo del Governo e ministro della guerra, e sono allo studio norme che dovrebbero dirimere nella più larga misura possibile le difficoltà accennate. La necessità di vivificare la massa degli ufficiali in congedo è così presente ai nostri occhi, che le norme per la legge di avanzamento hanno reso obbligatoria la partecipazione a richiami per le promozioni ai gradi superiori; e proprio oggi, 1° aprile, si

inizia alla scuola centrale di Civitavecchia un corso di istruzione, della durata di un mese, per tenenti colonnelli provenienti dalla aspettativa per riduzione dei quadri che aspirano alla promozione al grado superiore. Sono stati istituiti anche per gli ufficiali di complemento dei gradi inferiori particolari avanzamenti a scelta per titoli e per esami. Si è valorizzata la categoria degli ufficiali in congedo che durante la guerra frequentarono con buon esito i corsi di Stato Maggiore, introducendo nel regolamento sull'uniforme la norma che questi ufficiali conservino in tempo di pace lo speciale distintivo della stella con l'aquila sovrapposta, che nel dopo guerra era stato abolito; piccola cosa, ma di grande importanza morale per essi.

Questi ufficiali saranno a suo tempo chiamati a corsi di informazione per rimetterli al corrente e poterli in caso di bisogno nuovamente utilizzare nello speciale incarico al quale furono a suo tempo abilitati.

Ho appena accennato a taluni aspetti di questo formidabile problema, ma posso assicurare il Senato che quanto era possibile fare con fervore di fede e con convinzione profonda della preziosa funzione che a questi camerati compete nella preparazione dell'esercito e della nazione alla guerra, è stato fatto; lo stesso si farà nell'avvenire, speriamo con mezzi più larghi, certo con fervore non diminuito.

Accennerò ora ad alcune questioni che toccano il bilancio. L'onorevole relatore ha voluto mettere in evidenza il pregio essenziale di questo bilancio, che è la sincerità, dovuta alla raggiunta stabilità dell'ordinamento dell'esercito. Mi consenta il Senato di aggiungere l'assicurazione che le somme assegnate al Dicastero della guerra vengono spese con la più oculata parsimonia, in guisa di trarne il rendimento massimo nell'interesse della nostra preparazione: rendimento che è frutto non soltanto della saggia Amministrazione, ma anche, e ben più, dell'ambiente spirituale in cui essa si esercita. Vi sono, in primo luogo, delle somme sul cui rendimento nessuna o ben poca influenza esercita la bontà del congegno amministrativo, e sono quelle dedicate alla istruzione ed alla educazione della truppa, alla istruzione professionale dei quadri. E su queste mi soffermerò brevemente più innanzi. Vi sono poi somme destinate agli

studi, alle esperienze ed alle ricerche indispensabili perchè l'organismo militare proceda sempre, per qualità di mezzi, alla pari degli eserciti più progrediti: queste appartengono alla stessa categoria delle prime.

Vi sono infine le somme destinate all'acquisto dei mezzi materiali e alla loro conservazione. Su questa categoria di spese la bontà del congegno amministrativo ha maggiore, ma forse non preponderante, certo non esclusiva influenza. Ad ogni modo anche il congegno amministrativo è stato profondamente modificato per renderlo più snello e meglio adatto ad una solerte amministrazione.

L'onorevole relatore ha voluto lodare la misura già adottata del decentramento. Mi sia consentito comunicare al Senato che i vantaggi che quella riforma si riprometteva si stanno realmente verificando. Essa ha liberata l'Amministrazione centrale da una quantità di funzioni di minore importanza, che, affidate ad enti territoriali, si svolgono con assai maggiore sveltezza, specie per quanto riguarda le forniture ed i pagamenti, con vantaggi che non occorre commentare. Ha messo un numero considerevole di personale a contatto diretto della periferia, della quale essi conoscono e meglio conosceranno in seguito caratteristiche e bisogni; ha consentito una più diretta vigilanza, sotto forma di simpatica collaborazione, sull'opera degli enti amministrativi, prevenendo irregolarità e dando unità di indirizzo e uniformità alle varie gestioni. E tutto ciò con il semplice invio di un funzionario per ogni Corpo d'armata.

Ma mi sia consentito di ripetere che la semplificazione e il miglioramento dei congegni amministrativi a ben poco varrebbero se uno spirito nuovo, un nuovo fervore, non aleggiassero su tutta l'Amministrazione, dove ogni funzionario sente di adempiere ad un compito non vano, e comprende di fare opera concreta di collaborare nella costruzione di un saldo edificio, comprende insomma di essere non un emarginatore di pratiche, secondo la non lieta tradizione della cosiddetta burocrazia, ma di essere anch'egli un artefice, sia pure modesto, dell'opera di ricostruzione nazionale.

Voglia credere il Senato ch'io non faccio qui una rettorica coloritura, ma esprimo una schietta constatazione, e mi consenta che

mandi da questo banco a tutto il personale dell'Amministrazione centrale della guerra una parola di elogio sentito e meritato.

Anche mi lusingo che non tornerà discaro al Senato di conoscere alcuni dati di fatto che sono più eloquenti di qualsiasi commento. L'introduzione di moderni metodi di lavoro, e soprattutto l'alacre fervore di opere che ha penetrato tutta l'Amministrazione, ci consentono oggi di funzionare, seppure con lodevole sacrificio da parte di taluni, con 164 funzionari civili in luogo dei 211 previsti in organico. Questa lacuna non sarà colmata nè in tutto nè in parte. Dodici funzionari di grado elevato sono stati distaccati alla periferia; gli altri, che non possono essere distaccati fuori, dacchè la legge non lo consente, vengono fatti ruotare tra i vari uffici con scambi opportunamente regolati, in guisa che ascendano ai gradi superiori soltanto coloro che abbiano conoscenza completa delle varie branche dell'Amministrazione. Si evitano in tal modo le cosiddette e tanto deprecate incrociature. Su 164 funzionari, 87 hanno cambiato posto dal maggio 1925 ad oggi. Gli ufficiali, che nel maggio 1925, allorchè l'onorevole Mussolini assunse il Dicastero della guerra, erano in numero di 440, sono oggi ridotti a 360, con una differenza di 80 in meno. Ma, secondo gli ordini datimi dal ministro, anche questi ufficiali sono stati sottoposti ad una intensa rotazione; ben 250 di essi dal maggio 1925 ad oggi sono stati sostituiti ed inviati ai corpi in sede diversa da Roma.

Io mi lusingo che l'esposizione di questi particolari non abbia tediato gli onorevoli senatori, i quali ben sanno che la cura dei particolari è di essenziale importanza nel funzionamento di qualunque amministrazione, sia pubblica che privata, e non ignorano quanto valore essa possieda di indirizzo e di esempio.

Ho accennato dianzi alle spese che sono destinate all'acquisto di materiali e mi limito su questo argomento a confermare le dichiarazioni già fatte alla Camera dei deputati, che cioè le deficienze prima esistenti nelle dotazioni di mobilitazione, possono alla data odierna ritenersi completamente ripianate e che l'ulteriore programma stabilito per queste dotazioni è ora in corso di normale e regolare sviluppo.

Le somme destinate agli studi e ai perfezionamenti tecnici trovano prudente impiego da parte dei corpi tecnici all'uopo costituiti e riordinati secondo le direttive del ministro: il servizio degli specialisti del genio, il servizio tecnico di artiglieria, il servizio chimico militare. Si compie in questo campo un'opera alacre, instancabile; e se i risultati che se ne traggono non possono essere tutti resi di pubblica ragione, posso tuttavia assicurare il Senato che il personale addetto a quei servizi compie con calda passione il suo compito oscuro, ma prezioso, con la chiara coscienza delle superiori necessità alle quali deve rispondere nell'interesse della nostra preparazione.

E dirò da ultimo, per rimanere strettamente nel campo del bilancio, delle spese che sono dedicate all'istruzione e alla preparazione dei quadri e delle truppe. Il buon rendimento di queste spese non si presta ad un preciso controllo. Esso è in parte funzione di elementi di ordine professionale, ma soprattutto dipende da elementi di ordine morale e dall'atmosfera spirituale della Nazione in seno alla quale questa preparazione si svolge. Un indice di questa atmosfera è nello slancio con cui i giovani provenienti dalle Scuole medie e dalle Università si presentano alle scuole militari e alle Accademie per abbracciare la carriera delle armi. Negli anni dell'immediato dopo guerra le fonti di questo reclutamento sembrano inaridirsi, e si temette che il fenomeno dovesse proseguire con conseguenze incalcolabili per la compagine dei nostri quadri. Oggi i candidati che aspirano all'ammissione nelle scuole militari sono all'incirca il doppio dei posti disponibili ed il fenomeno accenna ad avere carattere duraturo.

Per gli ufficiali di complemento il gettito annuale delle scuole allievi ufficiali è di 4 mila, senza tener conto della legge della obbligatorietà. Ragioni di ordine morale hanno suggerito al Capo del Governo di richiamare in vigore un decreto del 1923 che sanciva quest'obbligo; ma non si creda che ciò fosse necessario per accrescere il gettito di questi ufficiali; giacché dei 6 mila giovani che d'ora in poi dovranno presentarsi annualmente ai corsi, non più di 4 mila potranno avere la nomina ad ufficiale, ai rimanenti essendo riservato il grado di sergente. Questi giovani ufficiali saranno poi di-

visi in due aliquote, all'incirca nella proporzione di due terzi ed un terzo, e ciascun gruppo presterà servizio per 6 mesi intieri, corrispondenti ai due periodi di forza massima e di forza minima, evitandosi così l'inconveniente, fin qui verificatosi, di un eccessivo affollarsi di giovani ufficiali ai corpi nel periodo estivo, con conseguente impossibilità di un loro utile impiego.

Ai richiami degli ufficiali in congedo ho già accennato rispondendo alle considerazioni svolte dall'onorevole Libertini e passo oltre. Il Governo è persuaso che questi richiami sono non solo utili ma necessari e verranno ripetuti: e saranno denari bene spesi sotto il duplice aspetto professionale e morale.

Nell'atmosfera di slancio, di passione, di calda simpatia, di cui tutta la Nazione circonda l'esercito il nostro compito riesce singolarmente facilitato. Il Capo del Governo sa che cardine essenziale dall'ossatura dell'esercito sono i quadri permanenti e dedica ad essi le sue cure più assidue. I provvedimenti che riguardano questi quadri, anche quelli di natura economica, mirano a finalità essenzialmente morali: lo stesso dicasi anche di quei provvedimenti d'indole tecnica che vogliono dare all'ufficiale una più precisa nozione del suo compito di comando e una più sicura fiducia in se medesimo. Giacché, se la complessità del meccanismo bellico odierno vuole sicura, metodica, precisa preparazione professionale di tutti i comandanti, dai minori ai maggiori, è certo che questo tesoro di preparazione sarà vano e sterile se non lo animerà la più accesa fiamma di sentimento militare e patriottico, il fervore di quella passione che trova il suo appagamento soltanto nelle più alte sfere dello spirito. Mi si consenta di ricordare qui le parole con cui il Capo del Governo ha salutato domenica scorsa gli ufficiali ciechi di guerra ritornati nei ranghi: « I fucili, « i cannoni, gli aeroplani, la chimica e tutti « gli altri ritrovati non avranno valore se man- « cherà lo spirito che è la prima forza di qua- « lunque battaglia: e se la prova verrà, lo « spirito dovrà essere armatissimo ».

Segno certo di questo spirito sono le giovani reclute che si presentano ai reggimenti con occhio chiaro e lieto, con senso di disciplina già marcatamente sviluppato, già dirozzati dall'esercizio sportivo e dall'istruzione premi-

litare, ormai felicemente avviata verso un rendimento non platonico, ma reale. Mi consenta il Senato ch'io legga qui un breve stralcio della relazione che da un autorevole Comandante di armata, membro del Senato, è pervenuta lo scorso anno circa la presentazione delle reclute ai corpi:

« La preparazione morale è ottima, ne fanno fede la serenità dell'aspetto ovunque riscontrata; pochissimi casi di ritardo nella presentazione ai distretti (non mai ai corpi), l'assenza assoluta di incidenti di viaggio durante i trasferimenti dai distretti ai corpi, la preparazione formale e sportiva delle reclute. I drappelli di reclute, pur senza guida di graduati, si recavano spontaneamente e lietamente dalle case ai distretti e dai distretti ai corpi, dando l'impressione di gente che accorresse al disbrigo di affari di interesse personale. Ovunque ho assistito a sfilamenti in perfetto ordine di uomini giunti alle armi da pochissimi giorni, e in taluni corpi già armati, talchè si può asserire che l'istruzione formale non richieda oggi oltre una settimana di tempo ».

Mi duole che l'autore di questo rapporto non sia presente; certamente sarebbe lieto di riudire queste sue confortanti parole.

In questa atmosfera si svolge l'opera di preparazione dell'esercito, come quella delle altre forze armate della Nazione; e ciò, onorevoli senatori, facilita il nostro compito in larga misura. Questo compito è grave ed estremamente complesso. Il Ministero della guerra per parte sua procede, secondo le direttive del ministro, a quest'opera di preparazione con passo metodico e misurato, e con chiara impostazione di programmi, a base dei quali sta il fermo proposito di guadagnare ogni giorno un poco di cammino.

Ho detto che, secondo il pensiero del ministro e mio, il punto centrale di questa preparazione è il problema dei quadri, i quali comprendono tutti gli ufficiali, dal più modesto comandante di un piccolo plotone all'ufficiale di Stato Maggiore, che deve essere il più vicino collaboratore del comandante nel campo della concezione superiore e nell'esercizio del comando. Ora, mi è grato poter assicurare il Senato che in tutti è una calda passione, un profondo desiderio di apprendere e di fare. Il corpo di Stato Maggiore di recente ricostituito con organici

più ampi, in relazione alle accertate esigenze della nostra mobilitazione, lavora alacremente, sotto la guida del suo capo, dà un lato a fronteggiare le più urgenti necessità della nostra compagine, dall'altro a perfezionare se stesso per le maggiori necessità del domani.

L'impulso centrale, mosso dalla precisa volontà del Capo del Governo, si dirama ai più lontani tentacoli della periferia. Gli ottimi e i buoni ne traggono incoraggiamento a compiere più proficuamente il loro dovere, i tardi non resistono all'esempio; tutti sentono che, se l'esercito esiste, esso non può e non deve ridursi, come fu in taluni tempi antichi o recenti della nostra storia, a vivacchiare per tirare innanzi, ma deve essere entità viva, animata da un gagliardo spirito, fatto di vibrante entusiasmo e di sana realtà operante; per gli esterni non minaccia, ma monito, pronto ad ogni istante al servizio della Patria e del Re. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito, il senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**SUPINO.** A nome dell'Ufficio Centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 11 novembre 1926, n. 2007, relativo alla prescrizione di somme depositate a titolo cauzionale e di garanzia per abbonamento al casellario postale, spedizione di periodici, francatura in conto corrente ed altro ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Campello a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**CAMPELLO.** A nome dell'Ufficio Centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire 6 milioni al comune di Spoleto ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Cam-

pello della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio della guerra.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRANDI, *relatore*. Il solo oratore che abbia interloquito nella discussione del bilancio della guerra ha trattato tre argomenti: quello della forza sotto le armi, quello dei sottufficiali e quello degli ufficiali in congedo. A queste questioni l'onorevole sottosegretario ha risposto così esaurientemente, che se io dovessi aggiungere, da parte mia, una parola, mi sembrerebbe menomare il valore di quelle argomentazioni; a me, quindi, non resta altro che esprimere la riconoscenza della Commissione di finanze, e, mi permettano i colleghi, anche la riconoscenza del Senato all'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni importanti ed esaurienti che ha voluto fare sulle condizioni dell'esercito e sui propositi del ministro della guerra. E a quei ringraziamenti aggiungo i ringraziamenti della Commissione di finanze e i miei per le parole cortesi rivolte alla Commissione stessa e al suo relatore. (*Bene*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Vigliani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VIGLIANI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare una relazione sul disegno di legge: « Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del palazzo di Giustizia in quella città ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Vigliani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. Ho l'onore di presentare al Se-

nato la relazione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regno esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli ufficiali di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole ».

PRESIDENTE. Do atto all'Onorevole Pagliano della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge. « Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggi Regia aeronautica e sua composizione ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio della guerra. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	4,300,000 »
2	Ministero e Stato maggiore del Regio Esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	4,800,000 »
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione. . . . .	2,835,000 »
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	95,000 »
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore. . . . .	281,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare . . . . .	781,500 »
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . . . . .	90,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie, sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali. . . . .	897,800 »
10	Spese casuali . . . . .	105,000 »
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . . . .	360,000 »
		14,545,300 »

*Debito vitalizio.*

12	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	165,000,000 »
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti, n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria) . . . . .	250,000 »
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse) . . . . .	200,000 »

---

165,450,000 »

---

*Spese per l'esercito**escluse quelle per i carabinieri Reali.*

15	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	395,600,000 »
16	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento . . . . .	150,800,000 »
17	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli iscritti e spese per la leva all'estero . . . . .	600,000 »
18	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	42,300,000 »
19	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, ai sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti . . . . .	64,000,000 »

*Da riportarsi*


---

653,300,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	653,300,000 »
20	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali. . .		17,200,000 »
21	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari; spese per assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari . . . . .		27,400,000 »
22	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . . . . .		9,000,000 »
23	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale		3,300,000 »
24	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito		24,000,000 »
25	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali. . . . .		1,850,000 »
26	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	736,050,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	736,050,000 »
	opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	230,300,000 »
27	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.	349,800,000 »
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi . . .	109,400,000 »
29	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni . . . . .	38,100,000 »
30	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione . . . . .	3,200,000 »
31	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali . . . . .	19,400,000 »
32	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzione e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria. . . . .	103,800,000 »
33	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	18,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,608,750,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,608,750,000 »
34	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (esclusi i lavori ordinari di stabilità) e dei campi di tiro militari; contributi per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari dei fabbricati militari . . . . .		16,200,000 »
35	Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni e di quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato (strade, interruzioni stradali, ricoveri, ecc.); reti telegrafoniche militari; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopra indicati . . . . .		17,500,000 »
36	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici . . . . .		56,400,000 »
37	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra. . . . .		1,800,000 »
38	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi . . . . .		38,800,000 »
39	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile. (Spese fisse) . . . . .		9,000,000 »
40	Spese di giustizia penale militare. (Spesa obbligatoria) . . . . .		250,000 »
41	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse) . . . . .		385,000 »
42	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni . . . . .		1,510,000 »
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria) . . . . .		3,500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	1,754,095,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,754,095,000 »
44	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	<i>per memoria</i>
45	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale - Spese per l'istruzione pre-militare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . . . . .	3,900,000 »
46	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi. . . . .	50,000 »
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . . . . .	391,000 »
		1,758,436,000 »
	<i>Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.</i>	
48	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi. . . . .	29,700,000 »
49	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi . . . . .	900,000 »
50	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma . . . . .	331,700,000 »
51	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni, ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio . . . . .	17,500,000 »
52	Carabinieri Reali - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi. . . . .	41,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	421,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	421,000,000 »
53	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento delle scuole allievi sottufficiali dei carabinieri . . . . .	38,000,000 »
54	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri . . . . .	1,300,000 »
		460,300,000 »
	<i>Fondo a disposizione.</i>	
55	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali . . . . .	34,000,000 »
	<b>TITOLO II.</b>	
	<b>SPESA STRAORDINARIA</b>	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese generali.</i>	
56	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali . . . . .	62,200,000 »
57	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923) . . . . .	50,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	112,900,000 »

		<i>Ripporto</i> . . . . .	112,900,000 »
58	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . . . . .		200,000 »
			113,100,000 »
	<i>Spese per l'esercito.</i>		
59	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione . . . . .		147,300,000 »
60	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari . . . . .		52,700,000 »
			200,000,000 »
	<i>Spese dipendenti dalla guerra.</i>		
61	Spese per truppe e servizi all'estero . . . . .		1,800,000 »
62	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800) . . . . .		2,000,000 »
63	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074) . . . . .		<i>per memoria</i>
			3,800,000 »
	<i>Spese per costruzioni varie per usi militari.</i>		
64	Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . . . .		27,745 »
65	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili, e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare. . . . .		25,000,000 »
			25,027,745 »

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

*Accensione di crediti.*

66.	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . .	2,400,000 »
-----	---	-------------

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	14,545,300 »
Debito vitalizio . . . . .	165,450,000 »
Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri) . . . . .	1,758,436,000 »
Spese per l'Arma dei carabinieri Reali . . . . .	460,300,000 »
Fondo a disposizione . . . . .	34,000,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria . . . . .	2,432,731,300 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali . . . . .	113,100,000 »
Spese per l'esercito . . . . .	200,000,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	313,100,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	313,100,000 »
Spese dipendenti dalla guerra . . . . .		3,800,000 »
Spese per costruzioni varie per usi militari . . . . .		25,027,745 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . . . .	341,927,745 »
<i>CATEGORIA II — Movimento di capitali.</i>		
Accensione di crediti . . . . .		2,400,000 »
	Totale della categoria II (Movimento di capitali) . . . . .	2,400,000 »
	Totale del titolo II (Parte straordinaria) . . . . .	344,327,745 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	2,777,059,045 »
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .		2,774,659,045 »
Categoria II — Movimento di capitali . . . . .		2,400,000 »
	Totale spese reali . . . . .	2,777,059,045 »

## TABELLA A.

*ELENCO indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1927-28 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto al capitolo n. 55.*

- Cap. n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
- » 16. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
  - » 17. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
  - » 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi e assegni fissi.
  - » 19. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
  - » 20. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
  - » 21. Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.
  - » 22. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
  - » 23. Istituto geografico militare. Spese per costruzioni, ecc.
  - » 24. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
  - » 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
  - » 27. Pané e viveri per le truppe. Acquisto di grano, ecc.
  - » 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.
  - » 29. Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.
  - » 30. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.
  - » 31. Servizi di rimonta. Acquisto di quadrupedi, ecc.
  - » 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
  - » 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.
  - » 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
  - » 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.
  - » 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
  - » 38. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc.
  - » 39. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
  - » 44. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
  - » 48. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
  - » 49. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
  - » 50. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
  - » 51. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
  - » 52. Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
  - » 53. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
  - » 54. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

## TABELLA B.

*TABELLA dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1927, in aggiunta allo stanziamento di competenza.*

Cap. n. 14. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.

- » 21. Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
- » 24. Spese generali dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, ecc.
- » 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
- » 27. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
- » 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.
- » 29. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
- » 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.
- » 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
- » 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
- » 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
- » 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti alle opere di fortificazione, ecc.
- » 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
- » 52. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.
- » 53. Spese generali delle Legioni Carabinieri Reali, ecc.
- » 54. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali Carabinieri.

**PRESIDENTE.** Rileggo ora e pongo ai voti gli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui

all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 3.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1927-28, in lire 20,000,000.

(Approvato).

## Art. 4.

Per i capitoli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, è data facoltà al

Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1927 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvate).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della Sezione Speciale Autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni » (Numero 573).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della Sezione Speciale Autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della Sezione Speciale Autonoma del Consorzio sovvenzioni su valori industriali e la costituzione dell'Istituto di Liquidazioni.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 260 dell'11 novembre 1926.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Regio decreto-legge 4 marzo 1922,

n. 233, che istituisce la Sezione Speciale Autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Veduto il Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158;

Veduto il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812;

Veduto il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

Ritenuta l'opportunità di contribuire al risanamento della circolazione dei biglietti affrettando l'eliminazione di quella parte di essa che è inerente alle operazioni compiute dalla Sezione Speciale Autonoma predetta per le sovvenzioni fatte alla Banca Italiana di Sconto in liquidazione, alla Società Finanziaria per l'industria ed il commercio; alla Società Anonima Giovanni Ansaldo e alla Banca Italiana di Credito e Valori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con i ministri dell'Economia Nazionale e della Giustizia e degli Affari di Culto;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

È costituito un Ente Autonomo di diritto pubblico con carattere transitorio, denominato « Istituto di Liquidazioni » con sede in Roma e che agirà secondo le norme stabilite nel presente decreto.

A questo Istituto viene assegnato un fondo di dotazione di cinque milioni di lire.

Art. 2.

In forza del presente decreto sono di pieno diritto trasferiti all'Istituto di Liquidazioni, i crediti, le garanzie, le partecipazioni azionarie, i titoli e tutti i privilegi, diritti, ragioni e azioni comunque spettanti alla Sezione Speciale Autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Passano parimenti all'Istituto di Liquidazioni tutte le passività della detta Sezione, la quale rimane soppressa.

La pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo di notificazione, per ogni effetto di legge, a tutti gli interessati, senza bisogno di altre formalità.

## Art. 3.

Sono trasferiti alla Banca d'Italia che le destinerà a parziale copertura del proprio credito verso l'Istituto di Liquidazioni:

a) la riserva speciale, formata in relazione al contenuto degli articoli 3 e 4 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, con i relativi frutti periodicamente capitalizzati, e quella che in conformità agli articoli medesimi andrà ulteriormente formandosi con lo stesso metodo;

b) gli interessi capitalizzati previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 3 marzo 1925, n. 198 e quelli che verranno ulteriormente accreditati su tutte le somme di già realizzate e su tutte le altre che verranno realizzate in seguito, a qualunque titolo;

c) l'accantonamento ora esistente, nonché quello che andrà a formarsi, coi relativi frutti periodicamente capitalizzati in dipendenza dell'art. 5 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, le disposizioni del quale rimangono ferme.

Dopo che il credito della Banca d'Italia verso l'Istituto di Liquidazioni risulterà interamente coperto e saldato, cesserà per la Banca stessa l'obbligo di che all'art. 4 del citato Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158 e ogni ulteriore riserva ed accantonamento, come pure ogni realizzazione ulteriore sulle attività dell'Istituto di Liquidazioni, saranno versati alla Banca d'Italia e da questa applicati a riduzione della circolazione per conto dello Stato.

## Art. 4.

Non è soggetto a tassa di circolazione, contributo addizionale, nè all'applicazione dell'articolo 11 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, l'importo dei biglietti corrispondenti al totale dei crediti dell'Istituto di Liquidazioni, per l'ammontare delle operazioni in essere.

## Art. 5.

Il Ministro delle Finanze ha facoltà di affidare con suoi decreti all'Istituto di Liquidazioni le funzioni di liquidatore, secondo le norme del presente decreto, degli enti e delle so-

cietà, sovvenzionati direttamente dalla Sezione Speciale Autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e indicati nelle premesse del presente decreto.

Per effetto di tali decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli enti e le società, che già non lo siano, passano in liquidazione.

I poteri delle Assemblee dei soci senz'altro cessano, e restano disciolti i consigli di amministrazione e gli attuali organi di liquidazione e i collegi sindacali delle società anzidette.

I consigli di amministrazione e gli attuali organi di liquidazione, nonché i collegi sindacali resteranno in carica insino a quando non sia compiuta la consegna di che all'articolo seguente.

Per gli enti e le società indicati nel primo comma del presente articolo, i quali non siano in liquidazione e non vengano posti in liquidazione dal Ministro delle Finanze, la gestione e l'amministrazione passano all'Istituto di Liquidazioni. Anche in questo caso sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto comma del presente articolo.

## Art. 6.

Gli amministratori o i liquidatori degli enti e società di che all'articolo precedente, dovranno fare regolare consegna all'Istituto di Liquidazioni di tutte le attività, di tutti i registri, atti e documenti relativi alle attività ed alle passività, tanto per la parte già liquidata, quanto per quella da liquidare; consegneranno l'inventario analitico e completo delle attività, mettendo in speciale evidenza i vincoli onde esse fossero eventualmente affette e l'elenco specificato delle passività; formeranno il bilancio e depositeranno presso l'Istituto di Liquidazioni anche il rendiconto della propria gestione.

Il bilancio e il rendiconto di che sopra, e quelli presentati dagli enti e società suddetti, dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, istitutivo della Sezione Speciale Autonoma del Consorzio Valori, fanno stato in confronto di chicchessia e contro di essi non è ammessa opposizione o reclamo, salve le eventuali azioni di responsabilità. Tali azioni potranno essere promosse o proseguite esclusivamente dal collegio dei revisori, di cui

all'articolo seguente, entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione del decreto, previsto al precedente art. 5.

#### Art. 7.

L'Istituto di Liquidazioni è amministrato da un Comitato Direttivo composto di 7 membri nominati con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Direttore generale della Banca d'Italia. Con lo stesso decreto è nominato fra essi il Presidente. È nominato altresì un Collegio di revisori che esercita le funzioni di vigilanza e ne riferisce al Ministro delle Finanze. Esso è composto di tre membri.

Nel caso in cui qualcuno dei componenti il Comitato Direttivo o il Collegio dei revisori venisse a cessare, o quando si rendesse necessaria o opportuna la revoca di taluno di essi, la surrogazione sarà fatta nel modo indicato nel comma precedente.

Con decreto del Ministro delle Finanze, su proposta del Presidente del Comitato Direttivo, le funzioni del Comitato medesimo possono essere attribuite, in tutto od in parte, a comitati esecutivi, dei quali possono far parte anche persone estranee al Comitato Direttivo e possono altresì essere conferiti particolari poteri ad uno o più membri del Comitato Direttivo o ad uno o più Direttori.

Al Presidente del Comitato Direttivo e, secondo le rispettive competenze, come sopra stabilito, a ciascuno dei direttori spetta la rappresentanza legale dell'Istituto di Liquidazioni.

Con deliberazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il Comitato Direttivo stabilirà le norme per la firma degli atti dell'Istituto e conferirà le procure generali e speciali che crederà opportune.

#### Art. 8.

L'Istituto di Liquidazioni ha ogni più ampio potere in ordine alle liquidazioni ed alle gestioni ad esso affidate, oltrechè quelli stabiliti dal Codice di commercio. Nei riguardi delle dette liquidazioni non sono applicabili gli articoli 200 comma 1) e 3), 201 comma 1) e 207 Codice di commercio, e le norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita per

azioni e anonime contenute negli articoli 210 e seguenti del Codice stesso.

Ai fini della migliore realizzazione delle attività degli enti e delle società liquidande l'Istituto di Liquidazioni potrà concedere eventuali nuove sovvenzioni, nei limiti strettamente indispensabili agli scopi da raggiungere.

La chiusura delle liquidazioni è dichiarata con deliberazione del Comitato Direttivo, da sottoporsi, insieme con il conto finale, all'approvazione del Ministro per la Finanze. La deliberazione, il conto finale e il decreto ministeriale di approvazione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, contro di essi non è ammessa opposizione o reclamo da parte di chicchessia, nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

Le somme spettanti ai soci e creditori delle società liquidate, già cadute in prescrizione e quelle che non fossero riscosse entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura delle liquidazioni di che al comma precedente, sono destinate a sollievo delle perdite e versate nei modi di che al precedente art. 3.

#### Art. 9.

Spetta all'Istituto, nelle liquidazioni e nelle gestioni ad esso affidate, di stabilire e prelevare le spese di gestione a carico dei singoli enti e di determinare le somme disponibili da destinare sia al pagamento, nei limiti del dovuto, dei creditori dei singoli enti in liquidazione, sia al versamento, in diminuzione del credito della Banca d'Italia verso l'Istituto stesso. Nessun creditore può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili degli enti in liquidazione, nè iscrivere ipoteca.

#### Art. 10.

L'Istituto di Liquidazioni aprirà un conto presso la Banca d'Italia, per depositarvi, temporaneamente, le somme disponibili, in attesa della loro destinazione a tenore degli articoli precedenti.

## Art. 11.

Le azioni di qualsiasi natura contro gli enti, la liquidazione dei quali sia affidata all'Istituto di liquidazioni, si prescrivono con il decorso di due anni.

Tale termine, per le azioni già esperibili, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle Finanze di cui all'art. 5, ferme restando le prescrizioni e le decadenze che eventualmente si siano compiute o si compiano, prima del biennio, a tenore delle norme vigenti.

## Art. 12.

Tutti gli atti e contratti compiuti e stipulati dall'Istituto di Liquidazioni, anche per le liquidazioni ad esso affidate, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti compiuti e stipulati dallo Stato.

A tutti gli atti, sentenze o provvedimenti nelle cause e procedimenti nell'interesse dell'Istituto di Liquidazioni sono, inoltre, applicabili l'art. 38 del testo di legge del Bollo, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e l'art. 111 del testo di legge del Registro, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

## Art. 13.

L'Istituto di Liquidazioni ha facoltà di affidare le sue ragioni avanti qualsiasi giurisdizione, alla Regia Avvocatura Erariale e servirsi della medesima per la normale consulenza legale.

## Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore il 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
ROCCO  
BELLUZZO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali » (N. 578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 263 del 15 novembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, nn. 1613 e 20 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di prorogare il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 26 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

La disposizione dell'articolo 11, primo comma, del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, riguardante la riduzione da parte dei Comuni e delle Provincie della sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dall'articolo 10 del decreto stesso, avrà il suo inizio di applicazione dal 1° gennaio 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che, il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

## VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

FEDERZONI.

VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate ed integrate le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico » (N. 584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate ed integrate le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, che provvede ad unificare, coordinare ed integrare le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1926, n. 269.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e quello 6 agosto 1926, n. 1481;

Visto il Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive modificazioni delle

tabelle delle merci colpite da divieto di importazione e di esportazione ad esso allegate;

Visti i Regi decreti 6 agosto 1914, n. 790, e 13 novembre 1914, n. 1232, convertiti in legge 17 febbraio 1918, n. 242;

Visti i decreti luogotenenziali 7 dicembre 1916, n. 1727; 9 settembre 1917, n. 1505; 26 gennaio 1919, n. 132; il Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1296; i Regi decreti 4 maggio 1920, n. 565 e 587, e convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare e coordinare nonchè di integrare le disposizioni legislative in materia dei divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di Culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

### IMPOSIZIONE DEI DIVIETI, LORO ATTUAZIONE E FACOLTÀ DI DEROGAZIONE.

#### CAPO I.

##### *Norme generali.*

#### Art. 1.

È vietata l'importazione e la esportazione delle merci indicate nelle annesse tabelle A e B, con le limitazioni risultanti dalle tabelle medesime, vistate d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Nulla è innovato per quanto riguarda i divieti derivanti da leggi speciali.

#### Art. 2.

I divieti di esportazione delle merci e le relative deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi dovranno attuarsi con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri e per l'Economia Nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

Le eventuali modificazioni alla tabella A saranno ugualmente disposte con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale.

#### Art. 3.

Le disposizioni con le quali vengono stabiliti i divieti non sono applicabili alle deroghe dipendenti da trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali.

#### Art. 4.

Speciali permessi in derogaione ai divieti potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal Ministero delle Finanze.

Sulle domande di derogaione ai divieti e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il Ministro per le Finanze provvederà sentite; ove lo creda, le Amministrazioni interessate e, per quanto riguarda i divieti di importazione, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del Ministro medesimo.

#### CAPO II.

##### *Importazione mediante pacchi postali di merci soggette a divieto.*

#### Art. 5.

La importazione delle merci comprese nella tabella A potrà continuare ad effettuarsi, in deroga al divieto, col mezzo di pacchi postali, salvo le eccezioni indicate nella stessa tabella.

CAPO III.

*Cabotaggio, circolazione, imbarco per provviste di bordo e temporanea esportazione di merci di vietata esportazione.*

Art. 6.

La spedizione in cabotaggio delle merci di vietata esportazione è sottoposta alle norme che saranno stabilite dal Ministro per le Finanze per accertare la reintroduzione nello Stato delle merci entro il termine fissato dalla dogana del porto di partenza.

Agli effetti delle disposizioni sui divieti di esportazione è considerata come esportazione anche la spedizione in circolazione.

Le merci per le quali non sia data la prova della reintroduzione nello Stato nei modi che saranno prescritti con le norme di cui sopra saranno considerate come esportate in frode al divieto.

Art. 7.

È permesso l'imbarco per provviste di bordo delle merci colpite da divieto di esportazione, purchè le quantità ne siano limitate agli stretti bisogni della navigazione, secondo il giudizio delle autorità marittime.

Art. 8.

Nei casi di deroghe ai divieti di esportazione, autorizzate dal Ministro per le Finanze per merci destinate ad essere reimportate dopo aver subito all'estero una lavorazione o una trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione di temporanea esportazione alla condizione che, a garanzia della reintroduzione delle merci nello Stato, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da esportare temporaneamente.

CAPO IV.

*Spedizioni per le Colonie italiane.*

Art. 9:

I divieti di esportazione non sono applicabili alle merci che vengano spedite nelle Colonie ita-

liane, eccezione fatta per i cereali ed il bestiame bovino, la cui spedizione nelle Colonie è sottoposta alle limitazioni di quantità e alle formalità che saranno stabilite di concerto fra i Ministeri delle Finanze, dell'Economia Nazionale e delle Colonie.

CAPO V.

*Transito, trasbordo, deposito in Magazzini doganali e riesportazione.*

Art. 10.

Le merci di vietata esportazione dal Regno arrivate in un porto dello Stato con polizza che ne indichi la destinazione fissata dall'origine per l'Italia, o manchi di destinazione certa, non possono essere rispedite all'estero con le forme del transito doganale o del trasbordo, quando si tratti di partite dipendenti da ordinativi di una pubblica Amministrazione, o di un Ente pubblico, o comunque acquistate per l'approvvigionamento del Paese sotto il controllo delle competenti Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti dei divieti di esportazione è considerata come tale anche la riesportazione da deposito e quella a scarico di bolletta di temporanea importazione.

È tuttavia consentita la ripespedizione all'estero delle merci di vietata esportazione che siano introdotte in Depositi Franchi, in attesa di definitiva destinazione.

Il Ministro per le Finanze potrà sospendere la riesportazione dai Depositi Franchi di prodotti alimentari e di materie prime per le industrie dei quali venga a manifestarsi in Paese deficienza in confronto dei bisogni del consumo interno.

Resta subordinata alle norme sui divieti di esportazione l'entrata nei Depositi Franchi, o in altri magazzini retti a regime di Depositi Franchi, delle merci nazionali o nazionalizzate di vietata esportazione.

## TITOLO II.

## INFRAZIONI E PENE.

## CAPO I.

*Infrazioni ai divieti di importazione  
e di esportazione.*

## Art. 11.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire cinquemila, oltre la confisca delle merci.

Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente è punito secondo le disposizioni del comma medesimo.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

## CAPO II.

*Divieto di cessione dei permessi di esportazione  
e di importazione.*

## Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in

uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

## Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

## TITOLO III.

## DISPOSIZIONI FINALI.

## Art. 14.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

## Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

BELLUZZO.

## TABELLA A.

## MERCİ DI VIETATA IMPORTAZIONE

Uva fresca.  
Vino e vermut.  
Cognac e liquori.  
Pizzi, tulli e tessuti ricamati: di cotone, di lana, di lino e di seta.  
Tappeti di lana, esclusi i tappeti orientali.  
Fucili, pistole e rivoltelle (1).  
Prodotti esplodenti.  
Vetture automobili.  
Zolfo.  
Lavori di vetro e di cristallo (esclusi quelli arrotati solo sull'orlo e sul fondo, i tubi per lumi a gas e a petrolio, i globi per lampade elettriche e ad incandescenza, le vetrerie per uso di laboratorio e le ottiche per fari e fanali).  
Mobili di legno e loro parti, con sculture, incrostazioni, intagli, intarsi, ornamenti di metallo (esclusi i tavoli e coperchi per macchine da cucire ed i supporti e piedistalli per cassaforti).  
Cornici di legno e liste di legno per cornici.  
Profumerie e saponi profumati.  
Lavori di carta e di cartone (esclusi i rulli forati per autopiani, le buste da lettere foderate, i sacchetti di carta, i lavori di cartone per calzature, i lavori di carta e cartone per applicazioni ed usi industriali).  
Lavori e gioielli di argento, di platino e d'oro (1).  
Lavori di avorio, di corallo, di madreperla, di tartaruga, di corna (escluse le impugnature da ombrelli).  
Pianoforti ed autopiani.  
Cappelli da donna, guarniti.  
Ventagli.  
Fiori finti.  
Piume da ornamento, lavorate.  
Mercerie (escluse le scatole di colori con pennelli e piattini, le sparterie e trecce per cappelli, le impugnature ed i bastoni per ombrelli, le misure metriche snodate, le puntine da disegno, i crocifissi e le medagliette religiose, i rapporti di metallo comune per mobili, le macchinette per registratori di corrispondenza ed i macinini da caffè).  
Balocchi e bambole (escluse le teste per bambole).  
Capelli lavorati.  
Pellicole cinematografiche impressionate (1).

(L'importazione della farina di frumento, dei dolci e della pasticceria, compresi i biscotti, è regolata dalle disposizioni emanate in base al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448).

(1) La importazione mediante pacchi postali è subordinata a permesso da rilasciare dal Ministero delle Finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per le Finanze*

VOLPI.

## TABELLA B.

## MERCI DI VIETATA ESPORTAZIONE

Asini stalloni.

Bovini.

Il Ministero delle Finanze potrà consentire l'esportazione annua di n. 20,000 bovini da macello, determinando, d'accordo col Ministero dell'Economia Nazionale, durante quale periodo, verso quali Paesi ed attraverso quali dogane tale esportazione dovrà effettuarsi, e sospendendo la esportazione medesima ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle necessità dell'approvvigionamento carneo del Paese.

Frumento.

Il divieto avrà effetto fino al 30 giugno 1927.

Riso con lolla.

Tabacchi in foglia, ad eccezione delle partite scortate da autorizzazione delle Direzioni Compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Cascami di canapa e di lino, escluse le stoppe.

Stracci di canapa compresi gli avanzi di cordami, per macero non tramati, anche sfilacciati.

Minerali di ferro, escluse le piriti.

Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa, comprese le limature e torniture, le scorie e le scaglie.

Rottami di rame, di ottone, di bronzo e di altre leghe contenenti rame in prevalenza (escluse le limature, le torniture e le ceneri).

Rottami di stagno e ceneri di stagno e di zinco.

Traversine di quercia-rovere, di quercia-farnia, di cerro e di faggio, per ferrovie.

Legname di noce, rozzo, o sgrossato, o squadrato, o segato per il lungo, escluso quello in fogli per impiallacciare.

Ossa greggie, ed avanzi della loro lavorazione.

Pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche o marinate.

Il Ministero delle Finanze potrà consentire l'esportazione, in deroga al divieto, di quintali 200,000 annui di pelli di buoi e vacche e di quintali 32,000 (1) di pelli di vitello. La ripartizione di detti contingenti per paesi di destinazione sarà fatta dal detto Ministero, d'accordo con quello dell'Economia Nazionale.

Avena.

Monete d'argento, di oro, di rame e di nichelio.

Titoli italiani emessi dallo Stato, da Enti pubblici, da Società nazionali, già estratti, e cedole maturate sui titoli stessi, pagabili all'estero in oro o in valuta estera alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso.

(L'esportazione delle lire italiane e dei titoli che le rappresentano è regolata dalle disposizioni emanate in base al Regio decreto 10 giugno 1926, n. 942).

(1) Il contingente per le pelli di vitello è fissato, per l'anno 1926, in quintali 47,000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per le Finanze*

VOLPI.

---

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 APRILE 1927

---

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare » (N. 477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per la istruzione elementare.

*Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432, col quale viene approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

All'art. 186 del testo unico approvato con Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è aggiunto il seguente comma :

« La disposizione del comma precedente è estesa dall'anno 1925-1926 ai libri di cultura generale per i corsi integrativi di avviamento professionale ».

Art. 2.

Gli articoli 188, 190, 192 e 193 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono soppressi.

Art. 3.

L'articolo 187 del Testo Unico suddetto è modificato come segue :

« Gli editori e gli autori, che intendono introdurre i loro libri nelle scuole elementari e nei corsi integrativi debbono fare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione.

« Il termine utile per la presentazione di detta domanda è fissato dal Ministero.

« Alla domanda devono essere unite :

a) cinque copie a stampa o in bozze di stampa, corredate delle eventuali illustrazioni e nitidamente impresse, di ciascun volume, sul quale deve essere l'indicazione precisa del prezzo di vendita ;

b) la quietanza del versamento di una tassa di lire 120 per ogni volume ».

Art. 4.

L'approvazione dei libri di testo è deferita al ministro per la pubblica istruzione sulla proposta di apposita Commissione centrale, di cui la nomina, la composizione ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

Contro la decisione del ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Fino a che non sarà pubblicato il regolamento, il ministro ha facoltà di provvedere con ordinanza all'esecuzione del presente articolo.

#### Art. 5.

La Commissione formula il giudizio di approvazione o di non approvazione per ciascun libro di testo, motivando il giudizio medesimo con una breve relazione critica. Le relazioni critiche riguardanti i testi approvati vengono pubblicate dal Ministero della pubblica istruzione, e quelle per i testi non approvati sono comunicate all'autore o all'editore firmatario della domanda di cui all'articolo 187 del Testo Unico modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

#### Art. 6.

Una copia di tutti i libri di testo compresi nell'elenco ufficiale dei libri approvati deve essere, entro il mese di settembre, depositato dagli editori o dagli autori presso i Regi provveditori agli studi in modo che sia sempre possibile controllare se i testi messi in vendita corrispondono a quelli sottoposti al giudizio della Commissione centrale.

Il prezzo di vendita di ciascun libro di testo approvato non può essere modificato nel periodo di tempo in cui dura l'adozione.

#### Art. 7.

Tra i componenti della Commissione centrale, i quali partecipino, ai lavori della Commissione, si ripartisce, quale compenso, la somma di lire 70 per ogni volume esaminato. Il compenso spetta a tutti i membri, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

Ai componenti la predetta Commissione, i quali non risiedono a Roma, sono, inoltre, corrisposte le diarie e le spese di viaggio.

#### Art. 8.

Tanto i membri del Consiglio scolastico quanto quelli del Consiglio di disciplina restano in carica per un biennio e sono riconfermabili.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2, comma terzo, e 4, comma terzo, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432.

Nella prima applicazione della presente disposizione, la decadenza dei componenti dei consessi sopraindicati avrà luogo il 31 marzo 1926.

#### Art. 9.

I comuni che amministrano direttamente un numero di scuole elementari, non superiore a venti, hanno facoltà di chiedere di essere esonerati dall'obbligo

loro imposto di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole. Sulla domanda, sentito il Regio provveditore agli studi, provvede il Ministero, che determina a quale circolo debbano essere aggregate le scuole del comune, richiedente agli effetti della direzione didattica di esse, e fissa la somma che il comune deve versare annualmente all'Erario a titolo di concorso sulle spese di vigilanza.

Art. 10.

Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facoltà di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne.

Art. 11.

I maestri e le maestre che hanno preso parte al concorso per posti di direttore didattico governativo bandito con decreto ministeriale 3 gennaio 1925, a termini degli articoli 4 e 12 del decreto stesso, se conseguono prima delle prove orali il diploma di abilitazione alla direzione didattica, si intendono ammessi al concorso in qualità di abilitati alla direzione didattica.

Art. 12.

All'articolo 43 primo capoverso n. 1 del Testo Unico 22 gennaio 1925, numero 432, è sostituito il seguente :

« 1° A mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio ».

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII -- 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 1 MARZO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari » (N. 478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 215, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 37 del 15 febbraio 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato col Regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Nei comuni, che abbiano più di 200,000 abitanti e non meno di 400 classi con maestro proprio, è data facoltà all'Amministrazione comunale di nominare il direttore didattico centrale scegliendolo fra le persone fornite di laurea in lettere o filosofia, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio, le quali per la loro preparazione e per le cariche coperte diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive, o fra gli ispettori scolastici in servizio con almeno dieci anni di anzianità.

La deliberazione di nomina non è esecutiva fino a che non sia intervenuta l'approvazione del ministro per la pubblica istruzione.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
FEDELE

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie » (N. 534).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il Regio decreto 9 maggio 1926, n. 877, recante disposizioni sulle cooperative edilizie, è convertito in legge.

*Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 1288 del 4 giugno 1926.*

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e i successivi provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di poter assicurare il regolare funzionamento delle cooperative edilizie finanziate dallo Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Oltre ai casi previsti nelle disposizioni attualmente in vigore, è in facoltà del ministro dei lavori pubblici di disporre a suo insindacabile giudizio lo scioglimento delle Amministrazioni delle cooperative edilizie che godano del contributo dello Stato e la conseguente nomina del commissario governativo, qualora ritenga che dette cooperative siano costituite o ammi-

nistrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

#### VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRÉSIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere Pubbliche e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli » (N. 552).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere Pubbliche e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925 alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata, comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere pubbliche, istituiti con decreto Reale 7 luglio 1925, n. 1173 e dell'Alto Commissariato per la Città e la Provincia di Napoli, istituito con decreto Reale 15 agosto 1925, n. 1636.

*Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 917, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 131 dell'8 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i Regi decreti-legge 29 gennaio 1922, n. 40 e 19 ottobre 1923, n. 2311;

Visto il Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di concedere ulteriori aiuti finanziari ad alcune aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dei lavori pubblici potrà concedere sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925 alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata, comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le Opere pubbliche, istituiti con decreto Reale 7 luglio 1925,

n. 1173, e dell'Alto Commissariato per la Città e la Provincia di Napoli, istituito con decreto Reale 15 agosto 1925, n. 1636, entro il limite massimo dei sussidi rispettivamente assegnati per il precedente anno 1924, in base all'art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 1011.

Art. 2.

Agli effetti dell'attuazione del precedente articolo saranno adottate, in quanto risulteranno applicabili, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1 e negli articoli dal 4 all'8 del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1011. Le domande per ottenere il sussidio di cui all'art. 1 debbono essere presentate entro il 30 giugno 1926.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto verrà provveduto mediante economie sui fondi consolidati per sussidi straordinari di esercizio alle aziende concessionarie di ferrovie di cui al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, nonché con quelli che potranno venire assegnati per lo stesso scopo, in virtù dell'art. 9 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 1011.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

GIURIATI

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, numero 890 » (N. 558).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-1927 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, numero 890 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le Provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 943, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 135 del 12 giugno 1926.*

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 15 novembre 1923, numero 2506, 23 ottobre 1924, n. 1994, 9 giugno 1925, n. 890 e 31 dicembre 1925, n. 2541;

Ritenuta l'urgente e assoluta necessità di regolare il regime della manutenzione delle strade pubbliche per il periodo successivo al 30 giugno 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

La manutenzione delle strade pubbliche di cui all'art. 1 del Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890, e il reparto della spesa relativa saranno regolati per l'annata 1° luglio 1926-30 giugno 1927 secondo le norme stabilite per l'annata 1° luglio 1925-30 giugno 1926 nelle convenzioni stipulate con le Provincie in virtù del detto decreto.

#### Art. 2.

È data tuttavia facoltà ai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze; sentita la Commissione cui all'art. 2 del Regio decreto 9 giugno 1925 n. 890, di apportare alle dette norme le modificazioni che, a loro giudizio insindacabile, fossero necessarie od opportune, tenendo anche conto di quelle strade comunali che per la loro importanza le Provincie avessero già assunte o intendessero assumere in manutenzione.

#### Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 (primo e secondo comma) 3 e 5 del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1994 e all'art. 3, terzo comma, del Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890, sono prorogate al 30 giugno 1927.

È inoltre prorogato al 30 giugno 1927 il termine per l'emanazione di norme integrative e modificative di quelle vigenti, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2541.

#### Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
GIURIATI  
VOLPI

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Il Regio decreto 9 giugno 1925 col quale il Governo nazionale ha inteso assumere la manutenzione delle strade provinciali, ha incontrato il plauso e l'approvazione delle popolazioni. Mentre il Governo nazionale pensava di poter sistemare questa materia e provvedere al riparto della spesa entro un anno, trova la necessità di domandare che questo anno sia prorogato. Io credo che abbia ragione, perchè esso potrà avvalersi della esperienza per modificare e migliorare le convenzioni che sono oggi in corso. Io però approfitto volentieri di questa occasione, nella quale dichiaro che approvo il disegno di legge, per fare due raccomandazioni.

Bene ha fatto il Governo nazionale ad assumere la manutenzione delle strade provinciali. Si tratta più che altro di un patrimonio nazionale ed è giusto che alla loro conservazione provveda lo Stato. Ma mentre si accorda la chiesta proroga io penso che si debba provvedere affinchè le strade stesse non vadano in maggior deperimento. Con le strade in buono stato noi possiamo favorire assai l'industria dei forestieri. Quando la viabilità sarà buona i forestieri verranno ad ammirare le nostre opere di arte e le nostre bellezze naturali, e verranno anche più volentieri a godere il nostro dolce clima. Ma se le strade sono in cattivo stato, non possiamo sperare che detta industria, prosperi, si espliciti e diventi redditizia.

L'altra raccomandazione che rivolgo al Governo nazionale è quella che si riferisce alla manutenzione delle strade comunali. Nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame vedo accennata anche la opportunità, io direi necessità, di estendere il provvedimento stesso alle strade comunali. Certo sarebbe conveniente che anche le strade comunali fossero assunte in manutenzione dallo Stato, ma credo che la cosa sia molto difficile e complessa. Ritengo cosa più facile pel Governo intervenire col concorso di adeguati e proporzionati sussidi alla manutenzione delle strade comunali. Lo Stato ha contribuito con sussidi vistosi alla costruzione delle strade stesse segnatamente colle leggi sulle strade comunali obbligatorie e

sulle strade di accesso dei comuni alle stazioni ferroviarie e lacunali — nonchè per le strade dei comuni isolati.

Con quelle provvide leggi si sono valorizzate vaste plaghe terriere e si è formato un grande patrimonio stradale che onora il nostro Paese e che merita di essere conservato. Ma pur troppo, come è noto a tutti, molti comuni si trovano in condizioni finanziarie tali da non poter provvedere da soli adeguatamente alla manutenzione delle loro strade e perciò quel patrimonio, a costituire il quale hanno contribuito lo Stato, le provincie ed i comuni, va in deperimento con grande detrimento delle comunicazioni e dell'economia nazionale. Chiedo pertanto che nell'occasione in cui il Governo attende e provvede a sistemare le strade provinciali passate allo Stato, voglia emanare anche opportune provvidenze perchè col il suo concorso sia assicurata la conservazione delle strade comunali e perchè le stesse siano mantenute in buone condizioni di viabilità.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Capo del Governo se consente nelle osservazioni dell'onorevole senatore Nuvoloni.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Accetto le osservazioni dell'onorevole senatore Nuvoloni a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati e rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, onor. Agnetti di fare l'appello nominale per questa votazione.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :  
Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli,  
Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilai,  
Beheventano, Bergamini, Berio, Biscaretti  
Bocconi, Boncompagni, Borea D'Olmo, Bor-  
ghese, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Camerini, Campello, Campo-  
strini, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Catellani,  
Cesareo, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Conci, Conti,  
Corbino, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dalloljo Alberto, Dallolio Alfredo,  
D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Noce,  
Del Pezzo, De Vito, Diaz, Diena, Di Frasso,  
Di Robilant, Di Rovasenda, Di Vicò, Dorigo.

Ferraris Maggiorino.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gioppi,  
Giordani, Grandi, Greppi, Grosoli, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango,  
Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mazzoni, Me-  
lodia, Milano Franco D'Aragona, Morello,  
Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pansa, Pantano, Passerini An-  
gelo, Paternò, Paulucci di Calboli, Pavia,  
Peano, Perla, Pincherle, Pini, Pironti, Pi-  
tacco, Podestà, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Resta Pal-  
lavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ri-  
dola, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino,  
Sanminiatelli, Scherillo, Schiaparelli, Setti, Si-  
rianni, Sitta, Soderini, Sormani, Squitti, Stop-  
pato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel,  
Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venzi, Viganò, Vigliani,  
Vitelli.

Zappi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della  
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-  
segni di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini-  
stero della guerra per l'esercizio finanziario dal  
1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 817):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto  
6 novembre 1926, n. 1832, concernente la sop-  
pressione della Sezione speciale autonoma  
del consorzio per sovvenzioni su valori indu-  
striali e costituzione dell'Istituto di liquida-  
zioni (N. 573):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga  
il termine per la riduzione delle eccedenze di  
sovrimposte provinciali e comunali (N. 578):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto  
14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono  
unificate, coordinate ed integrate le disposi-  
zioni relative ai divieti di importazione e di  
esportazione di carattere economico (N. 584):

Senatori votanti . . . . .	141
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto  
7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni

LEGISLATURA XXVII. — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 APRILE 1927

sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare (N. 477):

Senatori votanti . . . . . 141

Favorevoli . . . . . 129

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle proprie scuole elementari (N. 478):

Senatori votanti . . . . . 141

Favorevoli . . . . . 129

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie (N. 534):

Senatori votanti . . . . . 141

Favorevoli . . . . . 127

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto Commissariato per la città della provincia di Napoli (N. 552):

Senatori votanti . . . . . 141

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-1927, le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (N. 558):

Senatori votanti . . . . . 141

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, che approva il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate, e la Romania (N. 765);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 884);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca (N. 545);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527);

Sulla colonizzazione interna (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire sei milioni al comune di Spoleto (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del corpo equipaggi Regia aeronautica e sua composizione (N. 595).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

**ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI****Sabato 2 aprile 1927**

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di 5,840,000 lire al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala. (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica (N. 684);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica (N. 685);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmata a Sana il 2 settembre 1926 (N. 687);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (N. 689);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane (N. 691);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Esecuzione dei seguenti atti internazionali

stipulati a Berna fra l'Italia ed altri Stati, il 23 ottobre 1924:

Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia;

Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia;

Processi verbali annessi alle predette convenzioni (N. 694);

Convenzione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (N. 695);

Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonché del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso (N. 696);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburrattamento delle farine per la panificazione e per i dolci (N. 698);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburrattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione (N. 720);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 699);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (N. 702);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reali equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (N. 704);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (N. 705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia Nazionale Forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1673, concernente l'estensione agli ufficiali consolari e dagli impiegati dei consolati esteri in Italia della esenzione già accordata dall'art. 7 della legge organica di ricchezza mobile agli agenti consolari (N. 708);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio Autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali. (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano (N. 713);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 714);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (N. 715);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (N. 716);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (N. 719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato (N. 723);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (N. 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì (N. 725);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio

della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, n. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito (N. 728);

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (N. 729);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva su celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrice della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (N. 731);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento

e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo (N. 733);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (N. 735);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato. (N. 736);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (N. 738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Per la invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (N. 885);

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.